



eopn

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 97 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale n.° 2234/VET del 10.06.2015-Distretto Veterinario di Modica**

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento del 14 aprile 2015, ore 18,45, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Medico Veterinario Dirigente e dai Dott. ALOI Pietro e PUCCIA Salvatore, Medici Veterinari Specialisti, riguardo all'ispezione, nell'ambito delle periodiche operazioni di risanamento, effettuata a Scicli in C/da Gorgopero, presso l'allevamento con Cod. Az. 011RG283, dove non si riscontrava la presenza di alcun capo bovino, di cui è titolare il Sig. UGO Daniele, per cui contattato telefonicamente questi dichiarava che i capi bovini non si trovavano in quel luogo, bensì in C/da Genovese, perché trasferiti per maggior comodità di controllo presso l'abitazione paterna;

Atteso che i predetti Medici Veterinari si sono recati lo stesso giorno in C/da Genovese, tenere di Scicli, dove oltre i capi bovini di proprietà del Sig. UGO Daniele, rinvenivano capi bovini di altra Azienda con Codice 011RG720 di proprietà della Sig.ra ASTA Elia ed infine dal controllo si riscontrava la presenza di un bovino, vitello maschio frisone, con marca auricolare IT088990293209, di proprietà del Sig. GUASTELLA Emanuele, nato a Scicli il 12.02.1975 e residente a Modica in Via Pola n.° 15, titolare dell'allevamento bovino con Cod. Az. 006RGF09;

Visto il verbale di contestazione Prot. n.° 2234/VET del 10.06.2015, ore 10,30, redatto presso gli Uffici del Distretto Veterinario di Modica dal Dott. AURNIA Vincenzo, in riferimento al sopralluogo anzidetto del 14.04.2015, durante il quale è stato rinvenuto ed identificato n.° 1 capo bovino, che è risultato essere di proprietà del sig. GUASTELLA Emanuele, sopra generalizzato, Legale Rappresentante del omonimo Allevamento bovino con Cod. Az.: **IT 006 RG F09**, sito a Modica in C/da Martinico;

Atteso che a carico del Sig. GUASTELLA Emanuele, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Allevamento anzidetto, è stata accertata la violazione dell'art. 31 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.° 320 che così dispone: *"I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento..."*, **per aver venduto 1 bovino senza il relativo Mod. IV al Sig. UGO Daniele con codice aziendale IT011RG283**";

Considerato che per tale violazione ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge n.° 218/88 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.258,23 a €. 1.291,14, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 430,38 (**corrispondente ad un terzo del massimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 11.06.2015 nelle mani del Sig. **GUASTELLA Emanuele**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **430,38**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Vista la nota prot. n.° 7238/15/ASPRGVETRG del 14.11.2015 a firma del Dott. Francesco Salonia, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che il Sig. **GUASTELLA Emanuele** non ha inteso provvedere al pagamento della somma dovuta;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. **GUASTELLA Emanuele** nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura



ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);
Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 21,52, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la legge 2 giugno 1988 n.° 218.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **GUASTELLA Emanuele**, nato a Scicli il 12.02.1975 e residente a Modica in Via Pola n.° 15, quale trasgressore e Legale Rappresentante dell'omonimo allevamento bovino, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 451.85 (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore).**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 451.85;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 517,85 (euro cinquecentodiciasette/85)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GUASTELLA Emanuele**, nato a Scicli il 12.02.1975 e residente a Modica in Via Pola n.° 15

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Distretto Veterinario di Modica-Via Aldo Moro - 97015 MODICA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

70 DIC. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

